

D.Lgs. 07/08/1997, n. 280 (Art. 3)

Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della L. 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno

Publicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1997, n. 199.

(...)

TITOLO II

Lavori di pubblica utilità

3. Campo e condizioni di applicazione.

1. I lavori di pubblica utilità sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell'acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali. Ambiti e tipologia dei progetti sono definiti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 agosto 1997 (3).

2. I progetti sono di durata determinata non superiore ai dodici mesi e possono riguardare ambiti locali o interregionali.

3. Le modalità di attuazione dei progetti di lavori di pubblica utilità sono quelle stabilite dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, con particolare riferimento alle misure previste nell'articolo 1, comma 1, ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e l'attivazione dei progetti, compresa la designazione di un commissario che provveda all'esecuzione del progetto, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dell'interno, in caso di mancata esecuzione da parte dell'ente promotore.

(3) Vedi, anche, la lettera *f-bis*) del comma 1156 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunta dal comma 1 dell'art. 27, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, e il comma 8 dell'art. 4, D.L. 31 agosto 2013, n. 101.

(...)